



27/02  
UFFAFFGEN  
S PDS  
&

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

MINISTERO INTERNO  
27 FEB. 2023  
SEGRETARIA DIPARTIMENTO P.S. ROMA

## ALLEGATO

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO ROMA
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ROMA
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO» ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA» ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO



SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

IA, GG. e Personale

rol.: 0015829 del 27/02/2023 Estrada Cod. Amm. n. 4

CC: RNFPA35

fax: 27/02/2023 15:14:14



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE S.I.S.C.O.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 333-ORD/numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Riposi giornalieri del padre ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. – Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 dicembre 2022, n. 17.

## ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Pervengono da più parti quesiti sulla corretta applicazione dell'art. 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – che riconosce al padre lavoratore la possibilità di fruire dei periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 (c.d. “permessi per allattamento”) *nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente* – con particolare riferimento all'individuazione dell'esatta estensione di quest'ultima nozione; segnatamente, se essa sia astrattamente riferibile a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e, quindi, anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare (c.d. casalinga), oppure solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista.

In merito, si ritiene opportuno segnalare il recentissimo e autorevole orientamento giurisprudenziale assunto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, atteso che, sul punto, si erano sviluppati, nel corso del tempo, diversi filoni interpretativi nell'ambito dello stesso massimo Organo di giustizia amministrativa.

Infatti, un primo orientamento, inaugurato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293, aveva accolto un'interpretazione estensiva della disposizione in esame, ricomprendendo nel suo alveo anche le ipotesi in cui la madre prestava la propria attività lavorativa in ambito domestico, sulla considerazione che, *“essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice [...], non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”* (indirizzo, peraltro, ribadito, anche a distanza di tempo, con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 settembre 2014, n. 4618).

Una lettura diametralmente opposta della norma, tuttavia, era stata data a breve distanza di tempo dalla I Sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n. 2732/2009 del 22 ottobre 2009<sup>1</sup>, che aveva escluso la possibilità di ricondurre alla nozione di *“non...lavoratrice dipendente”* la c.d. casalinga, posto che *“la considerazione dell'attività domestica come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del*

<sup>1</sup> Tale parere, reso su richiesta di questa Amministrazione, fu, poi, diramato con circolare dell'allora Direzione centrale per le risorse umane n. 333.A/9807.F.6.1/9865-2009 del 17 dicembre 2009.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

*nucleo familiare non esclude, ma, al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali*"; d'altronde, *"l'autonomia di gestione del tempo di attività nell'ambito familiare consente evidentemente alla madre di dedicare l'equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure parentali"*. Tale soluzione è stata ribadita, in tempi più recenti, dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 4 marzo 2021, n. 1851.

Non sono mancati, negli anni, anche orientamenti maggiormente "sfumati", che hanno tentato di ricondurre ad unità le due precedenti posizioni, escludendo, in linea di principio, il beneficio in argomento in favore del padre appartenente alle Forze di polizia coniugato con una casalinga, salvo che quest'ultima *"per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni, non possa attendere alla cura del neonato"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 628; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5686; Consiglio di Stato, Sez. II, 1° settembre 2021, n. 6172).

Orbene, come accennato ad inizio, alla luce di tali contrasti interpretativi, la questione è stata deferita all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale, con sentenza 28 dicembre 2022, n. 17, ha osservato che:

- *"l'esercizio della funzione genitoriale tende, da un lato, alla piena realizzazione dei diritti del bambino ad ottenere la migliore assistenza da parte dei genitori (nel caso di specie, nel primo anno di vita), ma, da altro lato, costituisce anche espressione del diritto "proprio" dei genitori – e di ciascuno di essi – ad accompagnare la crescita del figlio, quale espressione della loro personalità"*;
- *l'espressione letterale "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente" non è suscettibile di interpretazioni riduttive, essendo prevista da una fonte primaria, in attuazione di norme costituzionali, "il che esclude la natura "eccezionale" della disposizione e la conseguente necessità di una sua interpretazione restrittiva"*;
- *"non vi sono ragioni per distinguere, sul piano qualitativo o quantitativo e con riferimento alla posizione genitoriale, il lavoro svolto nell'ambito "domestico" o "familiare" [...] da quello svolto dalla donna in via subordinata, o in via autonoma, né, tantomeno, è possibile disconoscere il "valore economico" dell'attività lavorativa domestica", anche considerando che, per l'articolo 35 della Costituzione, "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"*.

Conseguentemente, l'Alto Consesso ha enunciato il seguente principio di diritto: *"L'articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare,*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

*senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità".*

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine della corretta applicazione della normativa in esame, alla luce dell'indirizzo espresso dalla massima istanza della giustizia amministrativa.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Scandone